

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

dei sigg.ri **Carlo CIOFFI**, cod.fisc. CFFCRL57TO1G130K, nato ad Orta di Atella (CE) il 01/12/1957, ivi residente alla Via Gioberti n. 26, **Salvatore DEL PRETE**, nato ad Orta di Atella (CE) il 12/06/1969, ivi residente alla Via San Massimo n. 20, **Michele DE MICCO**, cod.fisc. DMCMHL82A13F839M, nato a Napoli il 13/01/1982, residente in Orta di Atella (CE), alla Via S. Francesco D’Assisi n. 12, **Stefano MINICHINO**, cod.fisc. MNCSFN62S03G130W, nato ad Orta di Atella (CE) il 03/11/1962, ivi residente alla Via Chiesa n. 11, **Giovanni SORVILLO**, cod.fisc. SRVGNN54L01G130F, nato a Orta di Atella il 01/07/1954, ivi residente alla G. Marotta n.2, rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dall’avv. Francesco Vergara (cod.fisc. VRGFNC70P04B963D), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 66 (comunicazioni da inviare agli indirizzi pecfrancescovergara@avvocatinapoli.legalmail.it - fax 081/2451399;

CONTRO

Comune di ORTA DI ATELLA, cod.fisc. 90002510619, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, in Orta di Atella (CE), c.a.p. 81030, Viale Petrarca n. 1;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,

a) della delibera del Consiglio comunale di Orta di Atella n. 4 dell’8/7/2014 (in B.U.R.C. n. 63 dell’8/9/2014), di approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del relativo Rapporto per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi gli atti dell’istruttoria, e tra essi in particolare: decreto n. 1 del 28/3/2014 del Responsabile comunale del Settore Politiche Ambientali, recante “*Valutazione del Rapporto ambientale*”; delibera di Giunta comunale n. 97 dell’11/6/2013, di

adozione del PUC; delibera di Giunta comunale n. 190 del 19/10/2013, di esame e controdeduzioni alle osservazioni al PUC; nota comunale prot.n. 14287 del 15/11/2013, di trasmissione del PUC adottato alla Provincia di Caserta per la verifica di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); delibera di Giunta comunale n. 123 del 23/6/2014, di “*Conclusione della fase di adozione ed acquisizione pareri sul PUC (art. 3, comma 4 reg. reg. n. 5/2011) – Presa d’atto e trasmissione al competente organo consiliare per l’approvazione*”.

FATTO

1. I ricorrenti sono - ed agiscono nella presente sede in qualità di - Consiglieri comunali del Comune di Orta di Atella.

2. Con delibera della Giunta Comunale di Orta di Atella n. 97 dell’11/06/2013 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale, destinato a sostituire il locale strumento urbanistico vigente, costituito dalla variante generale al PRG approvata con decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 33 del 4/5/2001.

3. Con nota comunale prot.n.14287 del 15/11/2013 il PUC adottato è stato trasmesso alla Provincia di Caserta per la verifica di coerenza alle linee di indirizzo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

4. Con determinazione n. 2/Q del 13/01/2014 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta ha disposto “*di non poter dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 5 del 04/08/11, la coerenza del proposto PUC di Orta di Atella alle strategie a scala sovracomunale individuate dalla amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio PTCP, in ragione di quanto sopra riportato nel “Considerato”, che analiticamente riporta una numerosa e rilevante serie di insuperabili criticità e difformità rispetto al PTCP, tra cui, a titolo esemplificativo possono qui citarsi:*

- dal 1999 al 2012 la **popolazione di Orta di Atella è più che raddoppiata in maniera del tutto imprevista e imprevedibile** (popolazione a fine anno 2012 superiore di 10.000 unità rispetto alle previsioni per l’anno 2009 del PRG);

- il PRG ha previsto la realizzazione di 1.647 alloggi a tutto il 2009, ma a fine 2007 erano già stati realizzati 4.480 alloggi, con una differenza di oltre 2.833 alloggi non previsti dal PRG, indicati nell'allegato "W" al PUC in **più di 3.000 alloggi oltre le previsioni del PRG**;

- l'art. 66 delle NTA del PTCP, per il periodo 2008-2018, ha individuato in 55.000 il numero di alloggi realizzabili nell'intera Provincia, in conformità al PTR ed alla "*Stima del fabbisogno abitativo e definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP*" predisposta dalla Regione Campania, di cui 15.500 alloggi nell'ambito insediativo di Aversa ed in particolare 1.071 alloggi nel Comune di Orta di Atella;

- Il PUC di Orta di Atella, prevede nel medesimo orizzonte temporale la realizzazione di una quantità inferiore, pari a 766 alloggi;

- "*il PTCP ha effettuato la scelta strategica di **alleggerire la tendenziale pressione demografica e residenziale dell'ambito insediativo di Aversa***"; "*a ciascun Comune della Provincia, nessuno escluso, è stato riconosciuto di realizzare o poter completare la precedente programmazione urbanistica, alla quale aggiungere fino all'anno 2018 quella prevista dal PTCP; tale è un **principio generale inderogabile, mancando il quale si inficia totalmente la programmazione di area vasta***" pretesa dal PTCP e dal PTR;

- "*dall'Allegato W e dalla restante documentazione descrittiva del PUC di Orta di Atella emerge, invece, che **oltre ad essere stati realizzati recentemente al 2007 tutti gli alloggi previsti dal locale PRG, ne sono stati realizzati almeno altri 3.000 in più** (a prescindere, in questo momento, dalla loro legittimità o meno), **oltre a quelli di numero non ancora precisato del cd. "Milieu urbanistico" e dei cd. "scheletri"**, talché nel Comune di Orta di Atella è già stato realizzato il **300% in più del carico massimo insediativo previsto all'anno 2018***";

- "*è fuori luogo, quindi, che il Comune di Orta di Atella, **in aggiunta all'ingente quantità di alloggi di cui sopra, non previsti da qualsivoglia programmazione urbanistica, di numero attualmente non ancora ben definito,***

di cui non si conosce la sanabilità o meno (solo per un certo numero di tali alloggi sono state assunte le specifiche decisioni definitive), **ritenga di poter realizzare ulteriori 766 alloggi che aggraverebbero ulteriormente la congestione urbanistica dell'area urbana comunale**";

- **"siffatti accadimenti stravolgono completamente la programmazione sovraordinata e le strategie ivi contemplate, particolarmente importanti nell'ambito insediativo di Aversa, ove è appunto programmato l'esatto opposto di quanto accaduto nel Comune di Orta di Atella"**; "infatti, giacché il PTCP prevede nell'ambito insediativo di Aversa la realizzazione di complessivi 15.500 alloggi distribuiti in 19 diverse Amministrazioni comunali, risulta che nel solo **Comune di Orta di Atella ad oggi è stato realizzato quasi il 20%** (con le dovute approssimazioni) **del predetto carico insediativo dell'intero ambito, previsto fino all'anno 2018**";

- **"già prima dell'elaborazione di qualsivoglia PUC, l'Amministrazione Comunale deve pervenire all'esatta quantizzazione e localizzazione del numero di alloggi sanabili in ragione della specifica legislazione applicabile e determinare il numero e localizzazione di quelli eventualmente non sanabili, talché una nuova programmazione urbanistica possa individuare la localizzazione degli standard afferenti quelli sanati ed indicare la destinazione urbanistica di quelli non sanabili ovvero della loro area di sedime, secondo le procedure normative vigenti"**; **"se tale considerazione è valida per ogni Comune, lo è a maggior ragione, indifferibile e non procrastinabile, per il Comune di Orta di Atella, stante la quantità dichiarata di alloggi che devono essere sottoposti a verifica di legittimità"**;

- **"per i cosiddetti "Scheletri", di cui all'art. 39 delle NTA si evidenzia che gli stessi sono ad ogni effetto costruzioni ... In ragione del PTCP possono essere assimilati alle aree negate urbane, ancorché non individuate dal PTCP, essendo fenomeni veramente puntuali non localizzabili con la scala di rappresentazione del PTCP medesimo. Ciò stante il Comune deve verificare quanti sono sanabili, giacché appunto in quelli sanabili trovano prioritaria locazione i nuovi**

eventuali alloggi realizzabili del PTCP e successivamente con una altra programmazione urbanistica, stabilire per quelli non sanabili la relativa destinazione dell'area di sedime nell'ottica ancora di area negata urbana, suscettibile di essere utilizzata anche e preferibilmente per standard urbanistici”;

- *“per i cd. **“residence alberghieri”** si evidenzia che, a quanto sembra, essi ammontano a circa 343 unità. Tale quantità appare eccessiva in un territorio comunale che ... non è località turistica o stazione termale: più realisticamente, sono da inquadrare come **alloggi veri e propri**”;*

- *“la **lottizzazione postuma**, come anche obiettivamente riconosciuto in varie parti della documentazione descrittiva, **non è contemplata dalla vigente legislazione e normativa**, bensì da una limitata giurisprudenza. Non si ritiene quindi che la lottizzazione postuma possa essere utilizzata nella pianificazione urbanistica successiva al PUC”;*

- *“all’art. 29 della NTA si afferma che **nelle zone D1 e D2 del precedente PRG (oggi entrambe riclassificate D1) solo il 40% è occupato da lotti edificati** e di conseguenza **non appare giustificata la previsione di nuove zone D** fino a quando non sarà completata l'utilizzazione delle precedenti zone D1 e D2 del PRG. Pertanto la nuova zona D2 del PUC dovrà essere limitata alla superficie attualmente occupata (pari al 51% come riportato all’art. 30 delle NTA), oltre al corrispondente standard urbanistico”;*

- *“per le ragioni di cui sopra, analogamente, **la nuova zona D3 del PUC “Insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante” (art. 31 delle NTA) non ha alcuna giustificazione**. Di conseguenza deve essere ridotta al perimetro dell'impianto di betonaggio esistente oltre al corrispondente standard urbanistico e quindi riclassificata D1”.*

5. I progettisti del PUC non hanno mai adeguatamente controdedotto a tale insuperabile parere negativo della Provincia, sostanzialmente ignorandolo.

6. Fissata la seduta di Consiglio comunale dell'8/7/2014 per l'approvazione del PUC, sono state predisposte relazioni istruttorie dei progettisti (Dirigente

comunale Area Tecnica e Capi Settore Urbanistica e Ambiente) nonché dell'Assessore all'Urbanistica Mozzillo, nelle quali è stato omesso di rappresentare correttamente al Consiglio che:

- in sede di VAS **non è stato acquisito il parere obbligatorio dell'ARPAC**, poiché tale Autorità con nota prot.n. 4180/2014 del 24/1/2014 – dopo aver svolto talune osservazioni critiche – ha concluso che *“alla luce di quanto sopra esposto, non è possibile esprimere un giudizio di compatibilità ambientale per carenza di informazioni”*;

- in sede di VAS l'**Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale non ha espresso parere favorevole**, in quanto: con nota prot.n. 147 del 20/1/2014 ha ribadito la necessità di integrare il documento trasmesso con gli indirizzi di cui all'atto del proprio Comitato Istituzionale n. 611 del 31/5/2012, rispettando i carichi insediativi previsti dall'art. 66 NTA del PTCP; con nota prot.n. 1547 del 19/6/2014 del Segretario Generale ha disposto che si *“rinvia e si subordina l'istanza di parere alla determina della Provincia di Caserta che dichiara la coerenza del proposto PUC di Orta di Atella alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale”*; con nota prot.n. 1620 del 23/6/2014 il Segretario Generale ha evidenziato che *“il parere dell'Autorità di Bacino è espresso dal Comitato Istituzionale sentito il Comitato Tecnico che, in merito alla pratica all'oggetto, si è espresso nella seduta del 17 giugno 2014 (nostra comunicazione prot. n. 1547 del 19 giugno 2014)”*;

- **non è stato acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale** in materia di rischio idrogeologico, previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b) delle NTA del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania del 24/11/2011 (in BURC n. 74 del 5/12/2011); con nota prot.n. 1421 del 23/11/2012 l'Autorità di Bacino ha elencato gli obblighi da adempiere per il rispetto del P.S.A.I. e con nota prot.n. 146 del 20/1/2014 ha ribadito la necessità di integrare il documento trasmesso con gli indirizzi di cui all'atto del Comitato Istituzionale n. 611 del 31/5/2012, rispettando i carichi insediativi

previsti dall'art. 66 NTA del PTCP; tuttavia i progettisti del PUC non hanno mai adempiuto a quanto richiesto;

- **il parere dell'ASL di Caserta prot. n. 6362 del 16/12/2013 non è favorevole**, in quanto ha posto una serie di prescrizioni di particolare importanza per la salute dei cittadini, tra cui la necessità di *“implementazione della rete fognaria e potenziamento della depurazione”* e di *“bonifica dei siti inquinati secondo D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 20 del 9 dicembre 2013”*, rispetto alle quali nulla è detto né previsto nei successivi atti del PUC;

- il Comune con nota prot.n. 5785 del 6/5/2014 ha chiesto alla Regione di *“convocare una conferenza di confronto tra Enti interessati, al fine di rivedere la “Dichiarazione di non coerenza” in autotutela da parte dell'amministrazione provinciale”* e *“laddove previsto dalle norme vigenti di provvedere con i poteri sostitutivi”* di cui all'art. 39 L.Reg. 16/2004; **la Regione con nota prot.n. 444602 del 27/6/2014 ha confermato il parere negativo della Provincia**, così concludendo: *“A parere di questa Direzione, come d'altronde evidenzia la stessa nota di codesto Comune, non è messa in discussione la mancata produzione di un “atto” da parte della Provincia in quanto, anche se con espressione negativa, il Settore Urbanistica della Provincia di Caserta ha determinato la prescritta dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 3 del citato regolamento regionale n. 5/2011”* (negando così la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di poteri sostitutivi);

- il parere della Regione Campania – Genio civile prot.n. 452 del 3/3/2014 è stato espresso dopo e non prima dell'adozione del PUC, in violazione dell'art. 89 D.P.R. 380/2001.

7. Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 dell'8/7/2014, pubblicata sul BURC n. 63 dell'8/9/2014, è stato approvato il PUC ed il relativo Rapporto per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con unica votazione alla quale hanno preso parte con voto favorevole il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica Mozzillo (anche Consigliere) ed altri Consiglieri che per i loro svariati conflitti di interesse avrebbero dovuto rigorosamente astenersi.

8. Gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe sono palesemente illegittimi e vanno pertanto annullati, previa adozione di misure cautelari, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I) SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI RICORRENTI

Non può dubitarsi della legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare, nella qualità di Consiglieri comunali, il PUC approvato, alla stregua dell'autorevole Giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:

“Può configurarsi un diritto-dovere del consigliere di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento fattuale dell'ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio comunale, da ritenersi esplicazione del diritto di iniziativa, di attivazione, di stimolo nonché di vigilanza, che è intrinseco e connaturale all'espletamento del mandato popolare e che è non è altrimenti conseguibile.

Sussiste la legittimazione dei consiglieri ad impugnare una delibera del consiglio comunale nel caso in cui le doglianze siano rivolte all'ottemperanza di una norma di carattere generale (nella specie, l'art. 78, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede l'obbligo di astensione per i componenti in situazione di incompatibilità) posta a presidio dell'imparzialità, della legalità e della buona amministrazione, che in ogni caso devono caratterizzare ed essere insite nei deliberati e nei comportamenti dei consiglieri e che, diversamente da specifiche previsioni prescrittive, sono da considerarsi sempre presupposto indefettibile per la validità della seduta relativa all'argomento e di conseguenza della procedura della discussione nonché della votazione che riguardano singole fattispecie; in tale ipotesi, infatti, le doglianze si appalesano funzionali non già ad un interesse personale, ma alla cura dell'interesse pubblico per il quale il consigliere è stato eletto (cfr. anche T.A.R. Lombardia, Brescia, 30/1/2004, n. 889).

... L'art. 78, comma 2, del T.U. 18/8/2000 n. 267, il quale prevede l'obbligo di astensione degli amministratori comunali dalla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, è volto a perseguire finalità di legalità, imparzialità e buona amministrazione che in ogni caso vanno, oltretutto enunciate, garantite nel concreto; pertanto, la violazione della suddetta prescrizione normativa integra un vizio insanabile del corretto funzionamento dell'organo consiliare fin dall'inizio ed incide sulla posizione di consigliere, influenzando sostanzialmente sull'espletamento delle funzioni consiliari al momento della seduta e sul peso del voto dell'amministratore nell'esercizio delle sue prerogative" (Cons.Stato, II, parere 26/1/2005 n. 8525/2004; cfr. anche TRGA, Trento, 7/11/2012, n. 326; T.A.R. Sardegna, II, 6/10/2008 n. 1815).

In definitiva, rientra nelle prerogative proprie dei consiglieri comunali la proposizione di iniziative giurisdizionali deducanti vizi che incidono – come nel caso di specie – sull'**interesse alla regolare e leale dialettica assembleare**.

II) VIOLAZIONE ART. 78 COMMA 2, D.LGS. 18/8/2000 N. 267. VIOLAZIONE L.REG. CAMPANIA 22/12/2004 N. 16 E REG. REG 4/8/2011 N. 5.

Il PUC di Orta di Atella è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 dell'8/7/2014 con il voto favorevole del Sindaco Angelo Brancaccio e dei Consiglieri Giuseppe Mozzillo (Assessore comunale all'Urbanistica), Stefano Del Prete, Antonio Marroccella, Nicola D'Ambrosio (anche Assessore), Eleonora Misso, Massimo Lavino, Raffaele Capasso, Eduardo Indaco, Alfonso Di Giorgio.

Tale delibera è illegittima in quanto hanno partecipato alla formazione della volontà dell'organo collegiale, pur avendo **essi stessi o loro parenti o affini specifico interesse** in ordine alla disciplina urbanistica in discussione, il Sindaco ed i Consiglieri comunali Giuseppe Mozzillo (Assessore comunale all'Urbanistica), Stefano Del Prete, Antonio Marroccella, Nicola D'Ambrosio, come risulta inequivocabilmente dall'analitica disamina di cui ai punti A), B),

C), D) ed E) che seguono.

Ciò integra violazione dell'art. 78, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che impone agli Amministratori del Comune di "*astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado*", ed in relazione ai "*piani urbanistici*" in particolare quando "*sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi*" degli stessi soggetti.

La Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha al riguardo affermato che "*l'obbligo di astensione che incombe sugli amministratori comunali in sede di adozione (e di approvazione) di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando lo strumento stesso l'area alla quale l'amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine specifico di realizzare l'interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell'amministrazione pubblica*" (cfr. Cons.Stato, IV, 26/5/2003, n. 2826;id., 28/1/2011, n. 693; il Ministero dell'Interno, con pareri del 3/6/2008, del 22/4/2008 e del 31/10/2007,intervenuto sull'argomento, nel richiamare la suindicata giurisprudenza, ha, altresì, affermato come la stessa sia concorde nel ritenere che il dovere di astensione sussiste in tutti i casi in cui gli amministratori versino in situazioni, **anche solo potenzialmente**, idonee a **porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio**).

A) CONFLITTI DI INTERESSE DEL SINDACO ANGELO BRANCACCIO

A.1) Fabbricato di 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato, in corso di costruzione, censito nel locale Catasto Fabbricati, al foglio 8, p.lla 5753, sub 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, di proprietà di Brancaccio Vincenzo (nato ad Atella di Napoli il 10/3/1933) e Brancacci Salvatore (nato a Roma il 7/6/1963), rispettivamente zio (parente di 3° grado) e cugino (parente di 4° grado) del Sindaco.

Tale fabbricato insiste su un terreno di 920 mq, ricadente nella variante al PRG approvata con decreto del Presidente dell'Amm.ne provinciale n. 33 del 4/5/2001

(in prosieguo variante PRG 2001) in zona di **“attrezzature pubbliche - standards di progetto ai sensi del DM 1444/68”**, interamente destinata (circa 8535 mq) a **“verde attrezzato a sport di base, piscina comunale e parcheggio”**, mentre nell’impugnato PUC (approvato con delibera C.C. n. 4 dell’8/7/2014) la particella di terreno di 920 mq su cui ricade il fabbricato è stata invece classificata come **“zona B¹₂ -residenziale edificata di recupero urbano”**, e quindi è divenuta edificabile.

Secondo quanto riportato nella Relazione Generale al PUC, Parte IV, par. 3.2.3, la zona territoriale B¹₂ **“comprende tutto il tessuto urbano già classificato nel PRG come “B4” (individuata con “1”) e “C1” (individuata con “2”), quindi la parte di territorio comunale di connettivo tra l’antica zona di completamento del PRG e la prima zona di espansione residenziale. Tale fascia del territorio (contrariamente alle indicazioni del PRG) non è mai stata oggetto di pianificazione attuativa, ma risulta edificata per interventi di tipo diretto, sempre invocando i concessionari le circostanze di cui al 5° comma dell’art. 31 della L. 1150/42 (oggi comma 2 art.12 TU Edilizia).**

L’unificazione delle due zone differenti del PRG risulta possibile in quanto le Norme di Attuazione di questo le caratterizzavano da quasi tutti parametri urbanistici identici, quali: indice di fabbricabilità fondiaria 1,50 mc/mq, lotto minimo 400 mq, rapporto di copertura 0,33 mq/mq, altezza massima degli edifici 11,00 m, numero dei piani 3, distanza minima tra gli edifici H (min. 10,00 m), distanza dai confini H/2 (min 5,00 m).

L’unico discrimine era dato dall’Indice di Fabbricabilità Territoriale, che risultava essere rispettivamente: $IT_{B4} = IT^1 = 1,15 \text{ mc/mq}$; $IT_{C1} = IT_2 = 1,05 \text{ mc/mq}$ ”.

L’art. 25, comma 2.1, delle NN.TT.AA. del PUC specifica per tale ZTO B¹₂: **“2.1. Sul patrimonio edilizio esistente è prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, ... (omissis) ...Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono:lotto minimo 400 mq, rapporto di copertura 0,33 mq/mq, altezza massima degli edifici 11,00 m, numero dei piani**

3, distanza minima tra gli edifici H (min. 10,00 m), distanza dai confini H/2 (min 5,00 m), **indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con "1" = 1,15 mc/mq**, **indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con "2" = 1,05 mc/mq**".

Tale nuova destinazione di zona consentirebbe illecitamente la “*verifica di legittimità*” (una sorta di condono *extra ordinem*) del fabbricato abusivo dello zio e del cugino del Sindaco secondo i parametri sopra indicati, nonostante che tale area nel PRG del 2001 non ricadeva affatto nella zona B4 né nella zona C1 ma era destinata a *standards* di progetto (è evidente la contraddittorietà tra la Relazione al PUC e la classificazione dell’area in questione) in cui non era assolutamente consentita l’edificazione residenziale.

A.2) Terreno di 935 mq censito al locale Catasto Terreni al foglio 8, p.lla 5646, di proprietà degli stessi sigg.ri Brancaccio Vincenzo e Brancacci Salvatore indicati al punto A.1) che precede.

Anche tale terreno, al pari di quello di cui al punto A.1) che precede, era classificato nella variante al PRG del 2001 come “**attrezzature pubbliche - standards di progetto ai sensi del DM 1444/68**” e nel PUC è stato classificato come “**zona B¹₂ - residenziale edificata di recupero urbano**”; per lo stesso valgono quindi le stesse considerazioni di cui sopra circa l’indubbio vantaggio ottenuto in termini di suscettività edificatoria.

Ma v’è di più. Sul terreno in questione insiste una struttura nuda in calcestruzzo cementizio armato di tre piani fuori terra ed un piano seminterrato, non riportata nella mappa catastale, che rientra nella categoria “**scheletri**” prevista dall’art. 4, punto 44 delle NTA del PUC: “44) *Scheletri - Vengono denominati “scheletri” le strutture nude in calcestruzzo cementizio armato, esistenti sul territorio comunale alla data di adozione del PUC.*

Uno “scheletro” è una costruzione che non ha alcun Volume urbanistico (e priva di qualsiasi parete) né Superfici utili (non avendo alcuna superficie denotabile come “utile”).

Di seguito si riporta la disciplina degli “scheletri” prevista dall’art. 39 delle

NTA del PUC ("*Norma transitoria per il recupero ed utilizzo di scheletri in c.a. già esistenti sul territorio comunale alla data di adozione del PUC*"):

"1. E' possibile il recupero ed il successivo utilizzo degli scheletri in calcestruzzo cementizio armato esistenti sul territorio comunale alla data di adozione del PUC, a condizione che:

a) se la struttura è stata realizzata abusivamente, che possa essere sanata ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, effettuando la verifica conformemente alle indicazioni del RUEC;

... (omissis) ...e) il progetto di completamento deve essere conforme al PUC, in relazione alla ZTO in cui la struttura è ubicata;

2. Classificazione dell'intervento: secondo le definizioni riportate nel precedente articolo 5, l'intervento di completamento si classifica come:

d) "Ristrutturazione edilizia", in quanto la struttura nuda in c.a. è già stata autorizzata con atti amministrativi precedenti, ovvero risulta sanato secondo la procedura indicata nel prosieguo.

3. In merito a:- esempi di verifica urbanistica per la sanatoria di "scheletri" abusivi; - quota edificatoria per il completamento degli "scheletri";- calcolo oneri concessori, si rimanda al RUEC".

Il RUEC approvato successivamente (la sua approvazione era tra i punti all'ordine del giorno nella seduta di C.C. dell'8/7/2014 in cui è stato approvato il PUC, ma è stata rinviata) prevede all'art. I-52, lettera B) "*Verifica urbanistica per la sanatoria di "scheletri" abusivi*":

B) Verifica urbanistica per la sanatoria di "scheletri" abusivi:

1. Si dettano i criteri per effettuare la verifica della sanatoria richiesta, ai sensi dell'art. 36 del TU Edilizia:

- Verifica delle condizioni del comma 1 dell'art. 36 ...:

1) Al momento della realizzazione dello "scheletro" (in data antecedente alla adozione del PUC), il sito di intervento ai fini urbanistici era classificato come riportato nello strumento urbanistico all'epoca vigente (PRG o precedenti).

La struttura verticale ed orizzontale, desumibile dal PdC da cui è derivata la

costruzione, deve essere sottoposta alla “verifica di legittimità” riportata al precedente articolo I-50, semplificata dal fatto (si ricorda) che la realizzazione di uno “scheletro” è opera che non comporta aumento di volumetria (non avendo volume) e delle superfici utili esistenti (non avendo alcuna superficie denotabile come “utile”).

2) Alla data odierna, rispetto al PUC, il sito di intervento ai fini urbanistici ha una classificazione come ZTO. Nel caso in cui sia consentito l'intervento diretto da parte di un privato, l'esistenza di uno “scheletro” non comporta aumento di “V” e di “Su ÷ Sn”.

Nel caso in cui sia richiesto l'intervento urbanistico preventivo, prima dell'approvazione dei PUA, nelle Zone Omogenee indicate sono consentiti dal PUC (ai sensi dell'articolo 8, lettera e, delle NTA) solo i lavori che non comportino aumento di “V” e di “Su ÷ Sn”.

La realizzazione di uno “scheletro” è opera che non comporta aumento di “V” (non avendo volume) né di “Su ÷ Sn” (non avendo alcuna superficie denotabile come “utile”).

- Conclusioni: secondo le indicazioni precedenti, è semplice verificare il rispetto letterale dell'art. 36 del TU Edilizia: solo così vi è risposta positiva all'accertamento di conformità”.

Contrariamente a quanto riportato negli atti del PUC, una struttura nuda in calcestruzzo cementizio armato ha senz'altro rilievo urbanistico, ed in particolare dà luogo a una superficie coperta, delimitata dal perimetro esterno dei pilastri e/o pareti verticali portanti.

La definizione di “scheletri” di cui all'art. 4, punto 44) delle NTA sopra riportata è **funzionale alla sanatoria del fabbricato incompiuto dei parenti del Sindaco Brancaccio, realizzato abusivamente su un'area che nel previgente PRG era adibita a standard di progetto**, e quindi priva di alcuna potenzialità edificatoria a fini residenziali.

E' chiaro il disegno sottostante all'approvazione del PUC, con cui si intenderebbe legittimare lo scheletro in questione attraverso un **utilizzo distorto**

e contra legem dell'istituto dell'accertamento di conformità urbanistica previsto dall'art. 36 D.P.R. 380/2001, che consente tale accertamento solo quando gli interventi edilizi risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; nella specie, secondo il PUC approvato la cd. “*doppia conformità*” sarebbe predicabile attraverso il seguente perverso *iter*:

- lo scheletro diviene conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione (quella del PRG del 2001, “*standard di progetto*”), in quanto viene considerato, per definizione datane dal PUC, manufatto privo di volume urbanistico e di superficie utile (*sic!*);

- la successiva variazione urbanistica impressa dal PUC al terreno in questione, da *standard di progetto* a ZTO B¹₂ (edificabile), garantisce il rispetto della disciplina urbanistica al momento della presentazione della domanda *ex art. 36 cit.*, anche ai fini del completamento del manufatto.

Non v'è chi non veda come in tal modo si consente illegittimamente la regolarizzazione ed il completamento del manufatto abusivo, con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (di importo modesto, considerato il valore non elevato del terreno), concretizzandosi così un notevole (ingiusto) vantaggio per coloro – come i citati parenti del Sindaco - che hanno realizzato abusivamente scheletri in cemento armato su aree prive di edificabilità residenziale (e da adibire a *standard* urbanistici) secondo il previgente PRG.

A.3) Terreno di 1910 mq riportato nel locale Catasto Terreni, al foglio 8, p.lla 5535, di proprietà di Orazio Natale (nato Frattaminore, il 4/11/1931), cognato del padre del Sindaco Brancaccio Angelo (Orazio Natale è marito della sorella del padre del Sindaco, Brancaccio Francesca, nata ad Atella di Napoli il 3/5/1930; egli è quindi affine di 3° grado del Sindaco).

Il terreno in questione nella variante al PRG del 2001 era classificato come “*attrezzature pubbliche - standards di progetto ai sensi del DM 1444/68*” e nel PUC approvato è stato classificato come “*zona "B¹₂ - residenziale edificata di*

recupero urbano”, al pari degli immobili di cui ai punti A.1) e A.3) che precedono.

Come già riferito, il PUC prevede che nella zona territoriale B¹₂ siano accorpate le zone B4 e le zone C1 della variante al PRG del 2001 (cfr. relazione Generale al PUC, Parte IV, par. 3.2.3).

L’art. 25, comma 2.2, NTA del PUC approvato, per la zona "*B¹₂ - residenziale edificata di recupero urbano*", prevede: “...**sui lotti liberi verranno applicati i seguenti indici urbanistici: indice di fabbricabilità fondiaria 1,15 mc/mq, lotto minimo 400 mq, rapporto di copertura 0,33 mq/mq, altezza massima degli edifici 14,60 m, numero dei piani 4, distanza minima tra gli edifici H (min. 10,00 m), distanza minima dai confini H/2 (min 5,00 m)**”.

E’ così consentita attraverso il PUC votato dal Sindaco l’edificazione residenziale per l’area libera di 1910 mq intestata a Orazio Natale, suo affine, mentre in precedenza tale area era destinata ad “*attrezzature pubbliche - standards di progetto*”.

A.4) Terreno di 9543 mq riportato nel locale Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 42, di proprietà del medesimo Orazio Natale di cui al punto A.3) che precede.

Il terreno di cui sopra, nella variante al PRG del 2001, ricadeva nella zona territoriale omogenea “**D1 - Insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale**”, e nel PUC approvato ricade in ZTO “**D1 - Insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale**”.

L’art. 26 delle NTA del PRG del 2001 prevedeva al riguardo, per le destinazioni d’uso: “**Sono consentite esclusivamente le attività produttive, industriali ed artigianali come definite dall’art.2 della L.R. 26/75** .

Per ogni azienda installata è consentita la realizzazione, anche in fabbricati autonomi ma comunque entro il limite di un quinto del volume complessivo, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e commerciali; è consentita, inoltre, la realizzazione di un alloggio di custodia o di servizio, con volume non superiore a 400 mc.”.

Per contro, l’art. 29 delle NTA del PUC approvato prevede una suscettività

edificatoria ben più ampia: *"Le destinazioni d'uso consentite sono quelle del precedente articolo 7, punto B) num.25, 26 e 27 (attrezzature commerciali per la grande distribuzione, commercio all'ingrosso, impianti industriali); è consentita altresì la realizzazione di uffici annessi alle attività, laboratori, magazzini, depositi anche di grandi dimensioni, centri logistici, rimesse, attrezzature sociali al servizio degli addetti e connesse all'attività produttiva, nonché l'edificazione di una casa di guardianaggio, con il limite di un alloggio per ciascun lotto ed una cubatura residenziale massima di 400 mc. v.p.p."*

Il PUC approvato per le zone D1 non solo consente più ampie destinazioni d'uso, ma anche un'edificazione molto più ampia (ed addirittura incontrollata): **non è più imposto infatti il limite volumetrico** previsto dalla normativa di attuazione della variante al PRG per le zone D, che consentiva, per ogni azienda installata, la realizzazione, anche in fabbricati autonomi, di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi e commerciali ma **comunque entro il limite di un quinto del volume complessivo**.

Di qui l'indubbio vantaggio immediato e diretto conseguito dall'affine del Sindaco attraverso il PUC votato da quest'ultimo.

A.5) Unità immobiliari su terreno di 1944 mq riportate nel locale Catasto fabbricati al foglio 9, p.lla 5004, sub. 4-5-6-8-9-10 di categoria catastale C/3 (laboratori d'arti e mestieri) e sub 7 di categoria catastale A/10 (uffici) di proprietà Orazio Carmela, nata a Succivo (CE) il 27/01/1961 (Orazio Carmela è figlia dello stesso Orazio Natale menzionato al punto A.3) che precede; ella è quindi affine di 4° grado del Sindaco).

Le unità immobiliari di cui sopra, nella variante al PRG del 2001 ricadono in **"zona F5.a fascia di rispetto cimiteriale"** (a circa 30 metri dal perimetro del cimitero) e, all'interno di tale fascia, in parte su **"viabilità di progetto"**.

Il terreno nel PUC approvato ricade interamente in **"fascia di rispetto cimiteriale"**, ma non viene più riportata la viabilità di progetto prevista nel PRG.

Nella *tav. 7 P.R.G. vigente - sovrapposizione della zonizzazione vigente all'aerofotogrammetria aggiornata dicembre 2009*, allegata al PUC approvato

(e conseguentemente in tutte le altre tavole del PUC), in tale zona viene omessa la rappresentazione della strada di progetto prevista dal P.R.G., su cui ricadono le unità immobiliari di cui sopra.

La finalità della tav. 7 in questione è certamente quella di fornire un quadro conoscitivo di prima approssimazione per la verifica del rispetto delle previsioni del PRG (altrimenti non avrebbe ragione la sua presenza tra le tavole del PUC), in particolare per poter effettuare le verifiche di legittimità urbanistica disciplinate nel PUC e/o procedere all'applicazione delle sanzioni ed all'attività di controllo e repressione dell'abusivismo edilizio ex artt. 27 ss D.P.R. 380/2001.

Tale anomalia si verifica, nelle tavole del PUC, anche con riferimento ad altre zone, nelle quali del pari viene omessa la rappresentazione della viabilità di progetto del PRG, e anche in questo caso si tratta di aree sulle quali sono stati realizzati fabbricati (con titoli edilizi evidentemente illegittimi).

B) CONFLITTI DI INTERESSE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA GIUSEPPE MOZZILLO

B.1) Terreno di 1810 mq censito al locale Catasto Terreni, al foglio 9, p.lla 5398, di proprietà della Cirillo Costruzioni Srl, cod.fisc. 03144181615, il cui Amministratore è il sig. Cirillo Francesco (nato a Orta di Atella il 22/04/1969), cugino della moglie dell'Assessore Mozzillo Giuseppe (affine di 4° grado).

Tale terreno nella variante al PRG del 2001 ricadeva nella ZTO "***D3 - Insediamenti produttivi di tipo commerciale e direzionale e servizi***", mentre nel PUC approvato ricade nella ZTO "***C_b - zona residenziale di espansione***", con indubbio incremento di appetibilità e valore dell'immobile dell'affine dell'Assessore.

B.2) Terreno di 700 mq riportato nel locale Catasto Terreni al foglio 9, p.lla 5399, di proprietà di Cirillo Francesco (nato a Caserta il 17/09/1986), Cirillo Michela (nata a Caserta il 07/12/1984), e Cirillo Concetta (nata a Napoli il 13/07/1982), tutti cugini della moglie dell'Assessore Mozzillo (suoi affini di 4° grado).

Tale terreno - al pari di quello di cui al punto B.1) che precede - nella variante

al PRG del 2001 ricadeva nella ZTO “**D3 - Insediamenti produttivi di tipo commerciale e direzionale e servizi**”, mentre nel PUC approvato ricade nella ZTO “**C_b - zona residenziale di espansione**”.

B.3) Terreno di 1196 mq registrato al Catasto Terreni, al comune di Orta di Atella, foglio 9, p.lla 5401, di proprietà di Cirillo Monica (nata a Napoli il 05/02/1986), cugina della moglie dell'Assessore Mozzillo (sua affine di 4° grado).

Tale terreno - al pari di quelli di cui ai punti B.1) e B.2) che precede - nella variante al PRG del 2001 ricadeva nella ZTO “**D3 - Insediamenti produttivi di tipo commerciale e direzionale e servizi**”, mentre nel PUC approvato ricade nella ZTO “**C_b - zona residenziale di espansione**”.

Merita di essere evidenziato che nello stesso comparto sono state inserite dal PUC approvato - con la partecipazione dell'Assessore Mozzillo alla formazione della volontà assembleare - oltre alle 3 particelle di terreno di cui sopra di proprietà degli affini di quest'ultimo (punti B.1), B.2) e B.3) aventi un'estensione di complessivi 3.706 mq, anche le seguenti particelle (i cui proprietari si sono avvantaggiati della stessa modifica):

- p.lla 5396 di 1.410 mq e p.lla 5397 sempre di 1.410 mq, di proprietà di De Simone Giovanni (nato a Orta di Atella il 18/10/1964), la cui moglie è parente dell'Assessore Mozzillo.

- p.lla 5400 di 1.196 mq, di proprietà di Martiniello Maria (nata a Succivo il 11/10/1970), moglie del geom. Antonio Russo, titolare di incarico di collaborazione esterna con il Comune di Orta di Atella nell'ambito dell'Area Tecnica - Settore Politiche del Territorio, con decreto sindacale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/2000.

A tal proposito è utile richiamare il parere di non coerenza espresso dalla Provincia di Caserta – Settore Urbanistica con determinazione n. 2/Q del 13/01/2014, nel quale in merito al dimensionamento residenziale del PUC rispetto al PTCP, viene sottolineato che i nuovi 766 alloggi previsti dal PUC non devono ritenersi consentiti, in quanto nel periodo di vigenza della variante al

PRG del 2001 già erano stati realizzati circa 3.000 alloggi in più rispetto a quelli consentiti dalla strumentazione urbanistica.

Inoltre, la riclassificazione di aree già in ZTO D produttiva (PRG 2001) in ZTO C residenziale (PUC) si pone in stridente contrasto con l'art. 66, comma 6, NTA del PTCP, secondo cui: “6. *Le nuove residenze vanno prioritariamente localizzate, anche attraverso interventi di recupero, ovvero di ristrutturazione urbanistica oggetto di appositi piani urbanistici attuativi, nelle aree negate urbane e negli aggregati urbani degradati siti nel territorio urbano di impianto recente, di cui al capo II della parte II (Territorio negato)*”.

Nel Comune di Orta di Atella le aree di “*territorio negato*” sono state individuate dal PTCP in n. 55 siti per una estensione complessiva di 31,92 ettari, ma esse sono, in realtà, di gran lunga superiori, in quanto, in tale categoria, vanno ricompresi anche i manufatti abusivi, non utilizzati o dismessi (la cui volumetria, già esistente, va considerata ai fini dell'utilizzo di detta cubatura in interventi di sostituzione edilizia, anche perché gli immobili dismessi, essendo abusivi, non potranno comunque essere trattati con procedure speciali, quali l'accordo di programma di cui all'art. 12 della L. Urbanistica Reg. n. 16/2004, la L.Reg. 19/2009 “Piano Casa”, *et similia*); tali manufatti, anche se sfuggiti agli studi ed elaborati del PTCP (non lenticolari, data la portata sovracomunale del Piano), non potevano certo essere ignorati dai tecnici redattori del PUC, che sono invece obbligati ad una reale fotografia dello stato dei luoghi.

Il PTCP, proprio per i limiti dati dall'impostazione più ampia e su base provinciale, non ha potuto rilevare le molteplici irregolarità urbanistiche che hanno caratterizzato di recente il territorio del Comune di Orta di Atella, sintetizzabili in: edificazioni dirette in zone in cui era necessaria la preventiva approvazione di piano di lottizzazione, edificazioni residenziali in zone produttive, edificazioni residenziali in zone destinate ad attrezzature collettive, mancato rispetto di altezze, distanze, ecc., cambi di destinazioni d'uso di porticati e sottotetti in abitazioni a mezzo di semplice DIA.

Tali interventi abusivi sono stati per altro resi possibili anche dalle seguenti

delibere di Consiglio comunale (già fatte oggetto di attenzione da parte dell'Autorità giudiziaria penale di Santa Maria Capua Vetere che, con misura cautelare del 3/5/2013, ha disposto un maxisequestro di 1440 unità immobiliari, proprio in considerazione della dedotta illiceità di tali delibere, costituenti vere e proprie varianti “*di fatto*” al PRG):

- delibera di C.C. n. 61 del 29/11/2001, che consentiva l'aumento dell'altezza da 11,00 a 14,50 m nelle zone B4, C1 e C2, oltre alla possibilità di intervento diretto prescindendo dal piano di lottizzazione;

- delibera di C.C. n. 5 del 21/01/2005, che consentiva l'aumento dell'altezza degli edifici da 12 a 15 m nella zona D2, da 10 a 13 m nella zona D3 e da 12 a 13 m nella zona D5, nonché il numero di piani erigibili in quest'ultima zona.

C) CONFLITTI DI INTERESSE DEL CONSIGLIERE STEFANO DEL PRETE

C.1) Terreno di 20.151 mq censito al locale Catasto Terreni, al foglio 8, p.lla 5508, di proprietà di IMT S.r.l., cod.fisc. 02977270616, i cui soci sono lo stesso consigliere Stefano Del Prete, ed i fratelli Del Prete Arcangelo e Del Prete Pio.

Tale terreno nella variante al PRG del 2001 ricadeva per 13.250 mq circa in zona “*F4 - area per emergenza e protezione civile*”, per 2.270 mq circa in “*area di rispetto stradale*” e per la restante parte (mq 4.631) in ZTO “*D2 - Insediamenti produttivi di tipo misto artigianale e commerciale*”, mentre nel PUC approvato ricade interamente in ZTO “*D2 – Insediamenti produttivi di tipo commerciale - direzionale – turistico*”.

E' evidente la correlazione immediata e diretta fra il contenuto del PUC e gli specifici interessi del Consigliere Stefano Del Prete ed i suoi fratelli, considerato l'indubbio vantaggio economico derivante dalla edificabilità per insediamenti produttivi acquisita da gran parte del terreno di proprietà.

C.2) Tre terreni di estensione totale 7493 mq, riportati al locale Catasto Terreni, al foglio 8, p.lle 5054, 5056 e 5058, di proprietà della 3 L Igest Srl, cod.fisc. 07326600637, i cui soci fino alla data del 15/04/2013 erano Limatola Antonio (nato a Caserta il 04/06/1977) e la madre Ziello Speranza (nata a Orta

di Atella il 17/11/1953); Ziello Speranza è cugina del consigliere Stefano Del Prete, parente di 4° grado; quest'ultima il 15/04/2013 ha trasferito le sue quote societarie al figlio Limatola Antonio.

Tali terreni nella variante al PRG del 2001 ricadevano interamente in **zona “E – agricola”**, mentre nel PUC ricadono per 5.480 mq in ZTO “**D1 - Insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale**” e per la restante parte in “*attrezzature ed infrastrutture di interesse collettivo*”.

C.3) Fabbricato riportato nel locale Catasto fabbricati al foglio 11, p.lla 5301, da sub 1 a sub 36, realizzato dalla società PSA Costruzioni Srl, cod.fisc. 03047100619, i cui soci sono il consigliere Del Prete Stefano ed i fratelli Del Prete Arcangelo e Del Prete Pio.

La PSA Costruzioni Srl, che ha realizzato l'immobile e che ha venduto e ceduto in permuta al proprietario del terreno parte delle unità immobiliari di cui sopra, ad oggi risulta ancora proprietaria delle unità immobiliari contraddistinte con i sub 19, 20, 32, 34, 36.

Il terreno di 1.025 mq su cui insite il fabbricato nella variante al PRG del 2001 ricadeva in parte su area destinata ad “**attrezzature pubbliche - standards di progetto ai sensi del DM 1444/68 del tipo verde di quartiere e parcheggio**” ed in parte su ZTO “**C1 - residenziale di nuova espansione**”.

Il fabbricato invade anche la zona destinata a “*standards di progetto*”.

L'intero terreno nel PUC approvato ricade interamente nella ZTO “**B¹₂ – residenziale edificata di recupero urbano**”, destinazione di gran lunga più favorevole rispetto a quella del previgente PRG.

C.4) Fabbricato censito al locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla 5409, dal sub 3 al sub 22, realizzato dalla proprietaria Del Prete immobiliare Srl, cod.fisc. 02809930619, i cui soci sono Di Costanzo Carmela, (madre del consigliere Del Prete Stefano), Franzese Teresa (moglie del consigliere Del Prete Stefano) e Mondo Imma (moglie di Del Prete Arcangelo, fratello del consigliere Del Prete Stefano); le unità immobiliari di tale fabbricato sono state successivamente vendute da detta Società.

Il terreno di 1.450 mq, su cui insite il fabbricato, nella variante al PRG del 2001 ricadeva in “*viabilità di progetto*”, mentre nel PUC approvato ricade interamente in ZTO “*B¹₂ – residenziale edificata di recupero urbano*”.

Si è già detto sopra della disciplina del PUC circa la ZTO B¹₂, che qui si richiama, ribadendo che l’art. 25, comma 2.1, delle NTA prevede che: “*2.1. Sul patrimonio edilizio esistente e prevista una preventiva “Verifica di legittimità”, ... (omissis) ...Gli indici urbanistici, rispetto ai quali occorre verificare ogni edificio esistente, sono: lotto minimo 400 mq, rapporto di copertura 0,33 mq/mq, altezza massima degli edifici 11,00 m, numero dei piani 3, distanza minima tra gli edifici H (min. 10,00 m), distanza dai confini H/2 (min. 5,00 m), indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con “1” = 1,15 mc/mq, indice di fabbricabilità fondiaria zona individuata con “2” = 1,05 mc/mq*”.

Tuttavia non è lecito prevedere la “*verifica di legittimità*”, secondo i parametri appena citati, del fabbricato abusivo realizzato su terreno di proprietà dei fratelli del Consigliere comunale Stefano Del Prete; nelle previsioni del PRG tale area non ricadeva né nella zona B4 né nella zona C1 (che secondo la Relazione al PUC sono state accorpate nella ZTO B¹₂: è evidente la contraddittorietà tra la Relazione al PUC e la classificazione dell’area in questione), ma era destinata a “*viabilità di progetto*” in cui non era consentita assolutamente l’edificazione residenziale.

E’ fin troppo evidente la correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera di approvazione del PUC - illegittimamente votata dal Consigliere Stefano Del Prete che avrebbe dovuto astenersi - e gli specifici interessi dei suoi parenti e affini.

C.5) Fabbricato censito al locale Catasto fabbricati al foglio 8, p.lla 5408, dal sub 5 al sub 97, realizzato dalla Del Prete Immobiliare Srl, cod.fisc. 02809930619, i cui soci sono Di Costanzo Carmela (madre del consigliere Del Prete Stefano) Franzese Teresa (moglie del consigliere Del Prete Stefano) e Mondo Imma (moglie di Del Prete Arcangelo, fratello del consigliere Del Prete Stefano); le unità immobiliari di tale fabbricato sono state successivamente

vendute da detta Società.

Il terreno di 2.493 mq, su cui insite il fabbricato, nella variante al PRG del 2001 era classificato “**attrezzature pubbliche - standards di progetto ai sensi del DM 1444/68**”; l'intera area di circa 5.763 mq su cui ricade la particella di terreno 5408 era destinata a “*servizi pubblici e verde attrezzato a sport di base*”.

Nel PUC approvato il fabbricato ricade invece nella zona “**Cc - Mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale**” (Tav. 9 - Nuova Zonizzazione del Territorio Comunale).

L'art. 28 delle NTA del PUC, così descrive la zona “**Cc - Mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale**”: *“1. Le ZTO “Cc” sono il “Milieu urbanistico” di Orta di Atella, l’Ambito Urbano in cui sono presenti edificazioni di vario tipo e specie, in genere incompatibili con le destinazioni d’uso precedentemente previste dal PRG e/o con le sue Norme di Attuazione, ovvero non sono presenti idonee Opere di Urbanizzazione Primaria. In linea di massima, comprendono buona parte del tessuto urbano già destinato nel PRG ad impianti produttivi (quindi, precedentemente classificato come “D1”-“D2”-“D3”-“D4”-“D5”), a zone di standard e di servizi pubblici (quindi, precedentemente classificato come “F” e “S”); vi sono anche episodi costruttivi nella zona “E”, nelle fasce di rispetto stradale (che il PRG considerava alla stregua di ZTO), all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.*

Le ZTO “Cc” risultano fortemente connotate da edifici eseguiti in base a PdC oggi (quasi tutti) annullati per una o più delle concause seguenti (le più frequenti):

- mancata preventiva esistenza di PUA,
- difformità essenziali di destinazione d’uso (quella attualmente più presente è la “civile abitazione”),
- modifica in eccesso dei parametri urbanistici rispetto a quelli del PRG (maggior numero di piani, maggiore altezza, minore distanza tra edifici, ecc.), - assoluta incompatibilità dell’edificio con le previsioni di zona (quelli realizzati con titoli abilitativi edilizi del tutto fantasiosi in ZTO “F” ed “S”),

- esecuzione di interventi di tipo diretto (invocando le circostanze di cui al 5° comma dell'art. 31 della L. 1150/42, in parti del territorio comunale del tutto prive di urbanizzazioni.

... (omissis)...6. **L'Amministrazione Comunale si riserva, entro 24 mesi dall'approvazione del PUC, di individuare comparti omogenei di edificati nel frattempo legittimati, al fine di attivare i PRIA di cui al precedente articolo 8 lettera g), e garantire, con costi a carico dei costruttori proprietari, i necessari servizi e le quote di standard mancanti. In tal senso provvedendo a particolari condizioni nei titoli a rilasciarsi."**

L'art. 8, comma 1, delle NTA del PUC, si occupa dei PUA con valore di Piano di Recupero degli Insediamenti Abusivi (PRIA) proposti per la zona Cc - "mista di riqualificazione urbanistica e ambientale": "1. Nelle ZTO in cui esistono immobili abusivi o affetti da difformità essenziali o con permessi annullati, che siano stati sanati nelle ipotesi di cui agli artt. 36 e 38 TU Edilizia, l'Amministrazione Comunale si riserva di operare con PUA aventi valore di Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi (PRIA)".

Tuttavia, i PRIA non sono altro che i Piani di recupero degli insediamenti abusivi esistenti al 31/12/1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della L. 28/2/1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi dell'art. 30 L. 23/12/1994, n. 724, disciplinati dall'art. 23 della L.Reg. Campania n. 16/2004.

Nel PUC approvato, invece, si individua l'oggetto dei PRIA non in immobili abusivi condonati, ma in immobili ancora da sottoporre a "sanatoria", ai sensi degli artt. 36 e 38 D.P.R. 380/2001, che risultano tutti edificati dopo il 31/12/1993, in forza di rilascio di permessi di costruire illegittimi ed annullati.

L'art. 23 della L.Reg. 16/2004 – che si riferisce esclusivamente agli immobili condonati ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 - non può in alcun modo essere esteso anche agli immobili "sanati" con le procedure previste dagli artt. 36 e 38 TU Edilizia.

L'art. 8, lett. g), punto 2 delle NTA al PUC, con riferimento al procedimento di formazione dei PRIA, prevede che:

“- le destinazioni d’uso degli edifici sono quelle esistenti (nel caso in cui l’edificio sia già completo ed utilizzabile) ovvero quelle che chiaramente si evincono dallo stato dei luoghi (se l’edificio è già chiaramente predisposto per una funzione specifica) ovvero quelle dell’ultimo titolo abilitativo edilizio rilasciato dall’Ente (annullato o meno); in caso di edifici di tipo misto, si fa riferimento alla destinazione d’uso maggioritaria per volume;

*- la destinazione d’uso di ogni lotto è data dalla **destinazione d’uso di riferimento degli edifici su di esso esistenti**”.*

E’ evidente che con tali disposizioni del PUC si intende procedere illegittimamente ad una sorta di “*sanatoria straordinaria*” comunale, in forza della quale **la destinazione del terreno è legata alla destinazione d’uso degli edifici su di esso esistenti, anche se realizzati abusivamente (sic!)**.

Inoltre, tale atipica “*zona mista*”, non prevista da alcuna normativa urbanistica, legittima impropriamente la coesistenza sulle stesse aree di destinazioni d’uso tra loro incompatibili, quali residenze ed opifici industriali; in forza del principio di tipicità delle zonizzazioni urbanistiche previsto dall’art. 7, n. 2 L. 1150/1942 e dal DM n. 1444/1968, deve invece negarsi la configurabilità di una “*autonoma zona omogenea*” “*Cc - Milieu urbanistico*”, che rappresenterebbe un ibrido informale non consentito da alcuna normativa.

L’illegittimità della previsione della zona mista Cc, è evidenziata ancor più dalle norme del RUEC, ed in particolare dall’art. *Art. I-51 – Indicazioni particolari per il patrimonio edilizio esistente nelle Zone Territoriali Omogenee “Cc – mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale”*, il cui comma 4 prevede: *"4. Vista la particolarità di ZTO “mista”, non essendovi nel PUC alcuna indicazione specifica per il patrimonio edilizio esistente di destinazione d’uso di Zona, nel caso che un edificio sia oggetto di accertamento di conformità ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36 del TU Edilizia, deve intendersi per “disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda” quella del PRG”*.

Si tratta di una disciplina comunale **radicalmente nulla per difetto di**

attribuzione e incompetenza assoluta, ai sensi dell'art. 21 *septies* L. 241/90, perché attraverso di essa il Consiglio comunale, pur di consentire le “*verifiche di legittimità*” in tale zona (*rectius*, “*sanatorie indiscriminate*”, tra l'altro con il voto favorevole di Consiglieri comunali in evidentissimo conflitto di interessi) modifica surrettiziamente, viola e disapplica l'art. 36 del TU per Edilizia; l'art. 36 cit. impone la necessità della cd. “*doppia conformità*” delle opere (agli strumenti urbanistici vigenti, sia al momento della loro realizzazione che alla presentazione dell'istanza) con disposizioni aventi valore di “*principi fondamentali della materia*” dell'urbanistica, di competenza statale e non derogabili neppure con legge regionale (*sic!*).

C.6) Fabbricato censito al Catasto fabbricati, foglio 8, p.lla 5606, sub 107-108-206-207, di proprietà di Speranza Ziello (nata a Orta di Atella il 17/11/1953), cugina del Consigliere Stefano Del Prete (parente di 4° Grado).

Il terreno su cui insite il fabbricato nella variante al PRG del 2001 ricadeva in ZTO “**D2 - Insediamenti produttivi di tipo misto artigianale e commerciale**”, mentre nel PUC ricade in ZTO “**Cc - Mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale**”.

Le unità immobiliari sub 206 e 207 sono residenze private (categoria catastale A/2 - abitazione di tipo civile), incompatibili con le destinazioni ammissibili in ZTO D2 della variante al PRG del 2001; anche in questo caso - come in quello di cui al punto C.6) sopra illustrato - con l'introduzione della “*zona mista Cc di riqualificazione urbanistica ed ambientale*” si intende in modo illegittimo sanare tali immobili, previa applicazione dell'art. 38 D.P.R. e successiva approvazione di PRIA, ai sensi dell'art. 23 L.Reg. n. 16/2004.

D) CONFLITTI DI INTERESSE DEL CONSIGLIERE ANTONIO MARROCCELLA

D.1) Unità immobiliari riportate nel locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla 5410, sub 19-22-28-30-54-55, di proprietà del Consigliere Antonio Marroccella.

Il terreno di 1.454 mq su cui insite il fabbricato nella variante al PRG del 2001 ricadeva in ZTO “**C1 - residenziale di nuova espansione**”, mentre nel PUC

approvato ricade interamente in ZTO “**B¹₂ - residenziale edificata di recupero urbano**”.

Vale la pena di precisare che il fabbricato in cui sorgono tali unità immobiliari è stato realizzato con permesso di costruire rilasciato alla sig.ra Misso Speranza (madre del Consigliere Marroccella), con il quale è stata assentita anche la realizzazione di altri fabbricati sulle contigue part. 5409 e 5408 di proprietà della stessa Misso, classificate tuttavia nel PRG rispettivamente come “*viabilità di progetto*” e “*standard di progetto ai sensi del D.M. n. 1444/68*”.

Successivamente tra la sig.ra Misso e la Società costruttrice dei fabbricati per civili abitazioni è intervenuto atto di compravendita e permuta con cui la madre del Consigliere Marroccella è divenuta proprietaria di parte delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato insistente sulla part. 5410.

Con lo sfruttamento edificatorio anche delle part. 5408 e 5409 (legalmente inedificabili) la Misso ha potuto ottenere in permuta la proprietà di un numero maggiore di unità immobiliari.

D.2) Unità immobiliari riportate nel locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla 5410, sub 18-33-58, di proprietà di Gaetana Di Petrillo (nata a Napoli il 01/12/1973), moglie del Consigliere Antonio Marroccella.

Vantaggi già descritti al precedente punto D.1).

D.3) Unità immobiliari riportate al locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla 5410, sub 5-14-20-26-46-47-59, di proprietà di Speranza Misso (nata ad Atella di Napoli 25/09/1934), madre del Consigliere Antonio Marroccella (parente di 1° grado).

Vantaggi già descritti al precedente punto D.1).

D.4) Unità immobiliari riportate al locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla 5410, sub 10-21-25-49-57, di proprietà di Maurizio Misso (nato ad Atella di Napoli 03/01/1937), zio del Consigliere Antonio Marroccella (parente di 3° grado).

Vantaggi già descritti al precedente punto D.1).

D.5) Unità immobiliari riportate al locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla

5410, sub 15-51, di proprietà di Olimpia Misso (nata ad Orta di Atella il 09/03/1968), cugina del Consigliere Antonio Marroccella (parente di 4° grado).

Vantaggi già descritti al precedente punto D.1).

D.6) Unità immobiliari riportate al locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla 5410, sub 13-35-36-37-48-60 e p.lla 5409 sub 49, intestate a Eduardo Misso (nato a Castellammare di Stabia il 17/02/1970), cugino del Consigliere Antonio Marroccella (parente di 4° grado).

Vantaggi già descritti al precedente punto D.1).

D.7) Unità immobiliari riportate al locale Catasto fabbricati, al foglio 8, p.lla 5410, sub 12-17-24-41-42-44-52-53, di proprietà di Preziosa Misso (nata il 15/07/1933), zia del Consigliere Antonio Marroccella (parente di 3° grado).

Vantaggi già descritti al precedente punto D.1).

E) CONFLITTI DI INTERESSE DEL CONSIGLIERE (ED ASSESSORE) NICOLA D'AMBROSIO

E.1) Terreno di 5.370 mq, registrato al locale Catasto Terreni, al foglio 6, p.lla 5066; terreno di 4.000 mq, registrato al Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 5067; terreno di 9.208 mq, registrato al Catasto Terreni, al foglio 6, p.lla 5068; tutti di proprietà di Maria Maddalena Comune (nata in Orta di Atella il 19/12/1967), moglie del Consigliere D'Ambrosio Nicola.

I terreni di cui sopra, nella variante al PRG del 2001 erano classificati ad "***attrezzature pubbliche - standards di progetto ai sensi del DM 1444/68***". L'intera area di 30.623 mq su cui ricadono le particelle di terreno era destinata a "***parco urbano, centro polisportivo e parcheggio***".

Nel PUC approvato i terreni in questione, per un'estensione complessiva di 18.578 mq, sono stati classificati in zona "***Cc - Mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale***".

L'art. 28, comma 3, NTA del PUC approvato, relativo alla zona territoriale "***Cc - Mista di riqualificazione urbanistica ed ambientale***", prevede: "**3. Sulle aree libere, per attuare la riqualificazione urbanistica ed ambientale della ZTO "Cc", per realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli**

insediamenti e per consentire il completamento razionale della trasformazione urbana, si opererà con PUA, di cui al precedente articolo 8, lettera b), esteso ad ogni comparto in cui la ZTO è divisa, ovvero ad ambiti di “Sm” non minore di 12.500 mq.”

L’art. 28 così prosegue, nel tentativo di accreditare la tesi che la funzione della ZTO “Cc” sarebbe quella di riequilibrare le zone cd. “*miste abitative/produttive*”, dove a fianco di capannoni sono sorti abusivamente immobili residenziali: “*per migliorare la condizione abitativa è necessario creare una mixité funzionale e integrare gli interventi fisici, di riqualificazione dell’ambiente, della residenza, degli spazi e dei servizi pubblici, di attività produttive che si integrino con le residenze, con interventi inclusivi che riescano ad incidere sulla struttura economica e sociale delle aree urbane interessate*”.

Le aree libere di proprietà della sig.ra Maria Maddalena Comune, moglie del Consigliere comunale Nicola D'Ambrosio, sono destinate a tale “*riqualificazione urbanistica ed ambientale della ZTO Cc*”, ivi prevedendosi la realizzazione di parte dei 325 alloggi riservati alla Edilizia Residenziale Sociale, così come indicato nella Relazione Generale al PUC, Parte III, punto “5) *Dimensionamento sintetico del PUC in conformità delle indicazioni del PTCP*”.

Non c’è bisogno di tante parole per evidenziare la correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera di approvazione del PUC - illegittimamente votata dal Consigliere Nicola D’Ambrosio che avrebbe dovuto astenersi - e gli specifici interessi suoi e della moglie, connessi alla diversa riqualificazione urbanistica dei terreni di circa mq 20.000, da “*attrezzature pubbliche - standards di progetto*” ad aree edificabili.

E.2) Terreno di 3276 mq registrato al locale Catasto Terreni, al foglio 5, p.lla 35, intestato a Perrotta Giuseppe (nato il 21/02/1932), zio del consigliere Nicola D'Ambrosio (marito della sorella del padre del consigliere, e quindi affine 3° grado).

Il terreno di cui sopra, nella variante al PRG del 2001, ricadeva in zona “**E – Agricola**”, mentre nel PUC approvato è stato classificato come zona “**D3** -

insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante”.

L'art. 31 delle NTA, che tratta della zona “D3 - insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante”, dispone che tale ZTO:

“comprende un’area ben lontana dal centro abitato e da altri tipi di infrastrutture (sia esistenti che di progetto) con presenza e permanenza anche limitata nel tempo di popolazione. E’ posizionata al di là della fascia di rispetto del nuovo cimitero in costruzione, e separata dalla zona del depuratore dei regi Lagni da una barriera di Verde Privato di Rispetto. Al momento è del tutto inedificata, tranne un impianto di betonaggio esistente: a) Attrezzature commerciali per la grande distribuzione; b) Commercio all’ingrosso; c) Impianti industriali; d) Attrezzature turistico ricettive e a rotazione d’uso, residenze turistiche; e) Alberghi, motels, pubblici servizi; f) Polo fieristico; è consentita altresì la realizzazione di uffici annessi alle attività, laboratori, magazzini, depositi anche di grandi dimensioni, cinema-teatro all’aperto (drive-inn), attrezzature sociali al servizio degli addetti e connesse all’attività produttiva, di ristorazione e somministrazione ...”.

Vista la presenza di attività produttive nocive per emissioni di inquinanti e di fumi, in tale zona le destinazioni elencate risultano incompatibili, ed in particolar modo incompatibili sono il cinema-teatro all’aperto (drive-inn), le attrezzature sociali al servizio degli addetti e connesse all’attività produttiva, di ristorazione e somministrazione.

Tale zona dovrebbe essere destinata solo ed esclusivamente per il ciclo lavorativo, garantendo la presenza e permanenza limitata nel tempo di popolazione.

Tra l'altro, secondo i rilievi già mossi dalla Provincia di Caserta con determinazione n.2/Q del 13/01/2014, di non coerenza del PUC alle linee di indirizzo del PTCP: “La nuova zona D3 del PUC “Insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante” (art. 31 delle NTA, pag. 48) non ha alcuna giustificazione. Di conseguenza deve essere ridotta al perimetro dell'impianto di betonaggio esistente oltre al corrispondente standard urbanistico e quindi

riclassificata DI”.

Da quanto sopra emerge che lo zio del Consigliere D’Ambrosio (nonché Assessore) ha ottenuto il diretto vantaggio della riclassificazione della propria area in precedenza inedificabile con una destinazione suscettibile di potenzialità edificatoria di varia natura.

III) VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 2, L. 17/8/1942 N. 1150. VIOLAZIONE ART. 13 STATUTO COMUNALE. VIOLAZIONE ART. 18, 22, 23 L. REG. CAMPANIA 22/12/2004 N. 16. VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 5, REGOLAMENTO REG. CAMPANIA 4/8/2011 N. 5. VIOLAZIONE PTCP APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CASERTA N. 26 DEL 26/4/2012. VIOLAZIONE ART. 15 D.LGS. 3/4/2006 N. 152. VIOLAZIONE P.S.A.I. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 24/11/2011 (IN BURC N. 74 DEL 5/12/2011). VIOLAZIONE DEL D.P.G.R. CAMPANIA N. 17 DEL 18/12/2009.

L’art. 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2011 disciplina il “*procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore*”, disponendo:

- al comma 4, che “*Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) ... l’amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara ... la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente*”.

- al comma 5, che: “*Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell’articolo 2 (la valutazione del rapporto ambientale prevista dall’art. 15 D.Lgs. 152/2006), è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili,*

comprese quelle dell'amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione ...".

Dunque, al fine di consentire al Consiglio comunale - e per esso ai singoli Consiglieri che lo compongono - di esercitare compiutamente i propri poteri in sede di approvazione del PUC, è necessario che si siano verificate le condizioni previste dal citato art. 3 Regolamento Reg. n. 5/2011:

- la procedura VAS si conclude con parere positivo motivato dell' "*Autorità competente*", a seguito di acquisizione e valutazione dei pareri dei "*soggetti competenti in materia ambientale*" (SCA), previsti dal decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 18/12/2009 (tra cui figurano, in particolare, l'ARPAC, l'ASL e l'Autorità di Bacino); l'Autorità procedente, "*prima della presentazione del piano per l'approvazione*" da parte del Consiglio comunale, e "*tenendo conto delle risultanze del parere motivato*" VAS, "*procede alle opportune revisioni del piano*" (art. 15 D.Lgs. 152/2006);

- la Provincia esprime parere di "*coerenza*" del PUC con le strategie a scala sovra comunale individuate anche in riferimento PTCP (l'obbligo di "*coerenza*" del PUC rispetto al PTCP si ricava anche dalla L.Reg. n. 16/2004, art. 18, comma 2, lett. b), comma 4 e comma 5, lett. a), b), g), art. 22, comma 1, art. 23, comma 2, lett. c), nonché dall'art. 13, comma 3, dello Statuto comunale);

- il PUC, munito dei pareri obbligatori e del parere VAS, viene trasmesso al Consiglio comunale, che può approvarlo - anche con l'introduzione di modifiche, tenendo conto delle osservazioni risultanti dai pareri obbligatori, e tra le "*modifiche obbligatorie*" l'art.10, comma 2, L.U. n. 1150/1942 prevede specificamente quelle indispensabili per assicurare il "*rispetto delle previsioni del Piano territoriale di Coordinamento*") o può restituirlo alla Giunta per la rielaborazione.

Le citate condizioni nella specie non si sono verificate, con la conseguenza che sono state violate le prerogative dei Consiglieri comunali nella fase di approvazione del PUC, considerato che:

- con determinazione n. 2/Q del 13/01/2014 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta ha dichiarato la netta non coerenza del PUC alle strategie del PTCP, senza che le criticità rilevate siano state minimamente esaminate dai progettisti del PUC e dalla Giunta;

- nell'ambito del procedimento VAS sono pervenute osservazioni critiche dei "soggetti competenti in materia ambientale" (SCA), ma non sono state tenute in alcuna considerazione dall'Autorità competente che ha pedissequamente adottato parere positivo con decreto n. 1 del 28/3/2014 del Responsabile comunale del Settore Politiche Ambientali; l'Autorità procedente, acquisito il parere VAS ed i pareri degli SCA, non ha proceduto alle opportune revisioni del piano, che è rimasto inalterato nella versione di cui alla Delibera di G.C. n. 190 del 19/10/2013;

- le relazioni istruttorie predisposte dai progettisti del PUC (Dirigente comunale Area Tecnica e Capi Settore Urbanistica e Ambiente) nonché dell'Assessore all'Urbanistica Mozzillo, in vista della seduta di approvazione del PUC da parte del Consiglio comunale, non hanno riportato correttamente l'iter di formazione del Piano, omettendo di rappresentare compiutamente ai Consiglieri quanto di seguito evidenziato;

- in sede di VAS **non è stato acquisito il parere obbligatorio dell'ARPAC**, poiché tale Autorità con nota prot. n. 4180/2014 del 24/1/2014 – dopo aver svolto talune osservazioni critiche – ha concluso che *“alla luce di quanto sopra esposto, non è possibile esprimere un giudizio di compatibilità ambientale per carenza di informazioni”*;

- in sede di VAS **l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale non ha espresso parere favorevole**, in quanto: con nota prot. n. 147 del 20/1/2014 ha ribadito la necessità di integrare il documento trasmesso con gli indirizzi di cui all'atto del proprio Comitato Istituzionale n. 611 del 31/5/2012, rispettando i carichi insediativi previsti dall'art. 66 NTA del PTCP; con nota prot. n. 1547 del 19/6/2014 del Segretario Generale ha disposto che si *“rinvia e si subordina l'istanza di parere alla determina della Provincia di Caserta che*

dichiarati la coerenza del proposto PUC di Orta di Atella alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale"; con nota prot. n. 1620 del 23/6/2014 il Segretario Generale ha evidenziato che *"il parere dell'Autorità di Bacino è espresso dal Comitato Istituzionale sentito il Comitato Tecnico che, in merito alla pratica all'oggetto, si è espresso nella seduta del 17 giugno 2014 (nostra comunicazione prot. n. 1547 del 19 giugno 2014)"*;

- **non è stato acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale** in materia di rischio idrogeologico, previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b) delle NTA del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania del 24/11/2011 (in BURC n. 74 del 5/12/2011): con nota prot. n. 1421 del 23/11/2012 l'Autorità di Bacino ha elencato gli obblighi da adempiere per il rispetto del P.S.A.I. e con nota prot. n. 146 del 20/1/2014 ha ribadito la necessità di integrare il documento trasmesso con gli indirizzi di cui all'atto del Comitato Istituzionale n. 611 del 31/5/2012, rispettando i carichi insediativi previsti dall'art. 66 NTA del PTCP; tuttavia i progettisti del PUC non hanno mai adempiuto a quanto richiesto;

- **il parere dell'ASL di Caserta prot. 6362 del 16/12/2013 non è favorevole**, in quanto ha posto una serie di prescrizioni di particolare importanza per la salute dei cittadini, tra cui la necessità di *"implementazione della rete fognaria e potenziamento della depurazione"* e di *"bonifica dei siti inquinati secondo D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 20 del 9 dicembre 2013"*, rispetto alle quali nulla è detto né previsto nei successivi atti del PUC;

- il Comune con nota prot. n. 5785 del 6/5/2014 ha chiesto alla Regione di *"convocare una conferenza di confronto tra Enti interessati, al fine di rivedere la "Dichiarazione di non coerenza" in autotutela da parte dell'amministrazione provinciale"* e *"laddove previsto dalle norme vigenti di provvedere con i poteri sostitutivi"* di cui all'art. 39 L.Reg. 16/2004; **la Regione con nota prot. n. 444602 del 27/6/2014 ha confermato il parere negativo della Provincia**, così concludendo: *"A parere di questa Direzione, come d'altronde evidenzia la stessa*

nota di codesto Comune, non è messa in discussione la mancata produzione di un “atto” da parte della Provincia in quanto, anche se con espressione negativa, il Settore Urbanistica della Provincia di Caserta ha determinato la prescritta dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 3 del citato regolamento regionale n. 5/2011” (negando così la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di poteri sostitutivi);

- il parere della Regione Campania – Genio civile prot. n. 452 del 3/3/2014 è stato espresso dopo e non prima dell’adozione del PUC, in violazione dell’art. 89 D.P.R. 380/2001.

IV) VIOLAZIONE ARTT. 38, 42 E 43 D.LGS. 18/8/2000 N. 267. VIOLAZIONE L. REG. CAMPANIA 22/12/2004 N. 16. VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 5, REGOLAMENTO REG. CAMPANIA 4/8/2011 N. 5. VIOLAZIONE ART. 18 STATUTO COMUNALE (DA ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 25/11/2010). VIOLAZIONE ARTT. 1, 12, 13 E 14 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (DA ULTIMO RETTIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 20/5/2011)

Come risulta dal verbale della delibera di C.C. n. 4 dell’8/7/2014, appena prima della votazione finale sull’approvazione del PUC è stata data lettura al Consiglio comunale di un “*emendamento*” - subito dopo messo ai voti ed approvato - “*presentato in data 4.7.14 prot. 52/SUAP a firma del Responsabile (comunale) del Settore Attività Produttive e su cui è stato espresso il parere di regolarità tecnica con nota prot. 1530/Urb del 7.7.14*” del Responsabile comunale del Settore Politiche del Territorio.

L’approvazione di tale emendamento ha comportato la modifica dell’art. 29 NTA del PUC, riguardante la zona “*DI – insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale*”, con l’aggiunta al comma 2 della frase “*per le sole aree dell’Ambito 26 del P.I.P., approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 04/02/2000, è consentita la destinazione d’uso di “Attrezzature commerciali per la media distribuzione”*”.

L'approvazione di tale emendamento sostanziale nella seduta dell'8/7/2014 è innanzitutto illegittima per essere stato presentato lo stesso in tempi così ravvicinati rispetto alla data alla votazione (solo in data 4/7/2014 e munito di parere di regolarità tecnica solo il 7/7/2014) da non consentire ai Consiglieri comunali di esercitare le proprie prerogative, ed in particolare i diritti e doveri di iniziativa, controllo, preventiva conoscenza e documentazione "*su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio*", come previsto dagli artt. 42 e 43 D.Lgs. 267/2000, nella specie violati e disapplicati.

Del pari violato risulta lo Statuto, che: all'art. 10, comma 2, prevede i "*termini di convocazione*" del Consiglio con "*notifica da effettuarsi almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie*", e all'art. 18 che "*l'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse ... è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge*".

Ugualmente sussiste la violazione del "*Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale*" che, anche al fine di assicurare un "*ordinato svolgimento delle sedute*" (art. 1), prevede l'invio di "*avviso di convocazione*" (art. 9), contenente l'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione (art. 13, comma 1) e la sua "*consegna e pubblicazione*" (art. 12), con "*notifica a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri per le convocazioni ordinarie, cinque giorni ... prima dell'ora stabilita per la riunione*", nonché il "*deposito degli atti per la consultazione*" (art. 14), specificando espressamente che: "***1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri e comunque non oltre le 24 ore precedenti il Consiglio.***

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati" (cfr. sulla

rilevanza del tempestivo deposito della documentazione attinente alle proposte di delibere consiliari, T.A.R. Campania, Napoli, I, 25/3/1999, n. 847, secondo cui “*E’ illegittimo il regolamento per il funzionamento del Consigli comunale adottato da un comune nella parte in cui prevede che la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sia depositata presso la segreteria comunale nei due giorni precedenti e non nello stesso termine, più lungo (5 giorni), previsto per la convocazione della riunione*”).

E’ evidente che nella specie i prescritti termini di “*deposito degli atti per la consultazione*” da parte dei Consiglieri non sono stati rispettati, considerato che l’emendamento è stato presentato solo il 4/7/2014 ed ha ottenuto il parere di regolarità tecnica solo il 7/7/2014, mentre la seduta di Consiglio si è tenuta l’8/7/2014.

Ulteriore profili di illegittimità derivano poi dalla circostanza che l’emendamento, poiché reca modifica di una disposizione del PUC (art. 29 NTA), non poteva essere presentato dal Responsabile del Settore Attività Produttive, ma da un Consigliere comunale, dal Sindaco o dall’Assessore competente; inoltre doveva essere, preventivamente o almeno successivamente, approvato anche dalla Giunta comunale, e comunque “*restituito alla Giunta per la rielaborazione*”, come previsto dall’art. 3, comma 5, del Regolamento regionale n. 5 del 2011; in ogni caso, la pubblicazione del PUC poteva avvenire solo dopo l’inserimento dell’emendamento approvato, integrativo delle NTA del PUC.

V) SULL’ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso che precedono.

Quanto al danno derivante dall’efficacia degli atti impugnati, esso è senz’altro grave e irreparabile, ed è insito nella delicatezza delle funzioni violate, nella particolare qualificazione dei titolari delle stesse (Sindaco, Assessore all’Urbanistica, Consiglieri), nell’importanza degli interessi pubblici in gioco, nonché nella rilevanza del PUC ai fini dell’assetto del territorio presente e futuro del Comune di Orta di Atella, già afflitto - a causa del “*disordine*”

amministrativo degli ultimi anni - da notevoli criticità ambientali ed urbanistiche, con negative ricadute sociali ed economiche.

Risulta inoltre che siano già state presentate numerose richieste di rilascio di permessi di costruire e di approvazione di PUA in sanatoria sulla base del PUC di recente approvato, e che gli Uffici comunali già stiano dando corso all'istruttoria per il rilascio delle relative autorizzazioni, in grado di determinare in breve tempo effetti irreversibili per l'ordinato assetto del territorio e per la intera collettività di Orta di Atella.

Si impone quindi la concessione di una misura cautelare con cui si sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ripristinando quella del previgente strumento urbanistico nelle more della formazione di un regolare *iter* di adozione ed approvazione del PUC.

CONCLUSIONI

Voglia l'adito Tribunale, previa concessione della richiesta misura cautelare, accogliere il ricorso, e per l'effetto annullare gli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Il "*contributo unificato*" è dovuto nella misura fissa di € 650,00.

Napoli, 13 novembre 2014

avv. Francesco Vergara

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dei ricorrenti Carlo Cioffi, Salvatore Del Prete, Michele De Micco, Stefano Minichino e Giovanni Sorvillo, come in atti, io sottoscritto avv. Francesco Vergara, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 27/2/2007, ho notificato - ai sensi della L. 21/1/1994 n. 53, previa iscrizione al n. 439 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato – il su esteso ricorso al T.A.R. Campania – Napoli a:

1) Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in Orta di Atella (CE), c.a.p. 81030, al Viale Petrarca n. 1, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76658512091-5, inviata dall'Ufficio Postale di Napoli - 3

Napoli, 13 novembre 2014

avv. Francesco Vergara

2) Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Caserta, c.a.p. 81100, al Corso Trieste n. 133, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76658512092-6, inviata dall'Ufficio Postale di Napoli – 3.

Napoli, 13 novembre 2014

avv. Francesco Vergara

3) Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli, c.a.p. 80132, alla Via S. Lucia n. 81, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76658512093-7, inviata dall'Ufficio Postale di Napoli – 3.

Napoli, 13 novembre 2014

avv. Francesco Vergara

4) Giuseppe Mozzillo, residente in Orta di Atella (CE), c.a.p. 81030, alla Via Don Luigi Sturzo n. 27, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 7665851294-8, inviata dall'Ufficio

Postale di Napoli – 3.

Napoli, 13 novembre 2014

avv. Francesco Vergara

5) Nicola D'Ambrosio, residente in Orta di Atella (CE), c.a.p. 81030, alla Via Clanio n. 26, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76658512095-9, inviata dall'Ufficio Postale di Napoli – 3.

Napoli, 13 novembre 2014

avv. Francesco Vergara